



Comune di Siderno

(Provincia di Reggio Calabria)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA ADOTTATA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Nomina del Comitato Unico di Garanzia (CUG) in attuazione della legge n. 183/2010. Criteri.

L'anno duemilatredici il giorno dieci del mese di Luglio alle ore 12:30 si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 9 aprile 2013 e registrato in data 15/04/2013 alla Corte dei Conti e pubblicato nella G.U. n. 94 del 22/04/2013 nelle persone di:

COGNOME NOME	CARICA	PRESENZA
DR. TARRICONE FRANCESCO	PRESIDENTE	SI
DR.SSA CACCIOLA MARIA	COMPONENTE	SI
DR. PITARO EUGENIO	COMPONENTE	SI

Partecipa la dr.ssa Romanò Caterina Paola, Segretario Generale, incaricato della redazione del presente atto.

Considerato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione della seduta, il Presidente dichiara aperta la seduta stessa ed invita a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, riportati in calce al presente atto.

Richiamata la legge 04.11.2010, n. 183 (c.d. "Collegato lavoro"), entrata in vigore il 24.11.2010, avente ad oggetto deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e controversie di lavoro;

Considerato che:

- a norma dell'art. 57 del d. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 21 dalla L. 183/20101 " le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni"

- il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

- che il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall'amministrazione;

Considerato altresì che il sopra citato articolo prevede che le modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 183/2010;

Richiamata la suddetta direttiva emanata in data 4.03.2011 avente ad oggetto le linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183) ed, in particolare, il punto 3.1, rubricato "Modalità di funzionamento", che prevede:

- che i componenti del Comitato rimangono in carica 4 anni e l'incarico può essere rinnovato una volta sola;
- che il Comitato si intende costituito e può operare ove sia nominata la metà più uno dei componenti previsti;
- che il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs. n. 165/2001, e da un numero pari di rappresentanti dell'Amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi;
- che le amministrazioni di piccole dimensioni hanno la possibilità di associarsi al fine di garantire maggiore efficacia nell'esercizio delle proprie funzioni e ottimizzare le risorse;

Dato atto che il punto 3.1.3 rubricato "Nomina" prevede:

- che il Comitato è nominato con atto del "dirigente preposto al vertice dell'Amministrazione";
- che il Presidente del Comitato sia scelto tra gli appartenenti ai ruoli della stessa Amministrazione e deve possedere i requisiti specificati dalla stessa direttiva, oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale;
- che i componenti siano dotati di requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, possedendo adeguate conoscenze nelle materie di competenza del Comitato Unico di Garanzia; adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o *mobbing*, del contrasto alle discriminazioni; adeguate attitudini, quali caratteristiche personali, relazionali e motivazionali;

Dato atto altresì che il punto 3.2 rubricato "Compiti" prevede che il Comitato Unico di Garanzia esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica nell'ambito delle competenze allo stesso demandate, promuovendo altresì la cultura delle pari opportunità ed il rispetto e la dignità della persona nel contesto lavorativo, al fine di realizzare un ambiente di lavoro improntato al rispetto dei principi comunitari e nazionali in materia di pari opportunità, benessere organizzativo, contrasto alle discriminazioni e *mobbing*, atteso che il raggiungimento di un tale contesto lavorativo si ripercuote in termini positivi anche sulla produttività e l'efficienza dei lavoratori;

Ritenuto pertanto, alla luce della suddetta direttiva, di stabilire che la costituzione del Comitato Unico di Garanzia avverrà mediante le seguenti fasi:

1. richiesta alle organizzazioni sindacali rappresentative, presenti nell'Ente, per l'individuazione dei componenti del Comitato, stabilendo che vengano designati da ciascuna di esse n° 1 componente titolare e n° 1 componente supplente;
2. interpello, mediante apposito avviso, al personale dipendente interessato a comunicare la propria disponibilità a far parte del Comitato di che trattasi;

Ritenuto di demandare al 2° Settore – Istruzione, Servi Sociali, Culturali e Attività Produttive i suddetti adempimenti, precisando, in particolare, che le candidature presentate dai dipendenti verranno sottoposte al vaglio del Segretario Generale al fine di individuare i soggetti in possesso dei requisiti richiesti contenuti nella direttiva in parola;

Ritenuto di individuare nello stesso Segretario Generale, in virtù delle sue competenze intersettoriali, il "*dirigente preposto al vertice dell'amministrazione*" quale ufficio competente a nominare i componenti del Comitato Unico di Garanzia;

Dato atto che il Presidente del Comitato in argomento verrà prescelto, nel corso della seduta di insediamento dello stesso, da parte dei suoi componenti tra i soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati;

Richiamato il Piano Triennale per le Azioni Positive approvato con Deliberazione C.S. n. 33 del 30 gennaio 2013 dove la costituzione del C.U.G. è stata individuata fra gli obiettivi specifici;

Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato il D.Lgs. n. 165/2001;

Richiamato lo Statuto del Comune nonché il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi,

DELIBERA

- 1) Di procedere** all'istituzione, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 183 del 4.11.2010, del Comitato Unico di Garanzia del Comune di Siderno.
- 2) Di stabilire**, per le ragioni espresse in narrativa ed in conformità alla direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4.03.2011, che il Comitato Unico di Garanzia, sia composto come segue:
 - n°1 rappresentante effettivo e n°1 rappresentante supplente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs. n. 165/2001, presenti nell'Ente;
 - rappresentanti dell'Amministrazione pari al numero di rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali.
- 3) Di dare atto**, così come stabilito dalla suddetta direttiva, che i rappresentanti dell'Amministrazione saranno individuati con le seguenti modalità:
 - interpello, mediante apposito avviso, del personale dipendente interessato a comunicare la propria disponibilità a far parte del Comitato di che trattasi;
 - attribuzione della gestione dell'attività istruttoria prevista al Servizio del personale, che

- dovrà altresì acquisire le individuazioni dei componenti il Comitato avanzate dalle OO.SS;
- sottoposizione al vaglio del Segretario Generale delle candidature presentate al fine di individuare i soggetti in possesso dei requisiti richiesti contenuti nella direttiva emanata in data 4.03.2011 e costituzione formale del Comitato.
- 4) Di dare atto, altresì, che il Presidente del Comitato in argomento verrà prescelto, nel corso della seduta di insediamento dello stesso, da parte dei suoi componenti tra i soggetti in possesso dei requisiti indicati in premessa.
 - 5) Di dare atto che nessuna maggiore spesa potrà derivare a carico del bilancio comunale dall'istituzione del Comitato Unico di Garanzia e che, pertanto, la partecipazione alla composizione di detto Comitato sarà a titolo gratuito.
 - 6) Di dare atto che con l'insediamento del Comitato Unico di Garanzia perde di efficacia ogni atto e provvedimento in tema di "Comitati per le pari opportunità" e di "Comitati paritetici sul fenomeno del *mobbing*".
 - 7) Di dichiarare, con separata votazione unanime e favorevole, il presente atto deliberativo, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to STALTERI CHIARA

Parere in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
F.to CANINO GIUSEPPE

Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.to DR. TARRICONE FRANCESCO

F.to DR. PITARO EUGENIO

F.to DR.SSA CACCIOLA MARIA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DR.SSA ROMANO' CATERINA PAOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione N. 1607 del 18/09/2013

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
F.to REALE PAOLO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Siderno lì, 18/09/2013

IL RESPONSABILE
f.to SCIGLITANO SERGIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
per uso amministrativo

Siderno,

Il Responsabile